

Sentenza, Corte di Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. De Martin – Rel. Di Girolamo, 7 gennaio 2016, n. 12

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Terza Sezione civile**

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Claudia De Martin - Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Di Girolamo - Consigliere rel.
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. (omissis)/2009 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 26.05.2015,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

CORRENTISTA

- appellante -

E

BANCA

- appellata -

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"accogliere i motivi di cui al presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata nr. (omissis)/09 del Tribunale di Cosenza accogliendo la domanda attrice e per l'effetto) condannare l'appellato convenuto al pagamento delle spese processuali".

Per l'appellata:

"rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che assolutamente non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio aggravate ex art. 96 c.p. c. nella misura di € 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l'attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, la Banca chiedendo che la stessa venisse condannata alla restituzione della somma di € 5.000,00 indebitamente percepita per l'applicazione, al rapporto di conto corrente n. (omissis), di interessi passivi calcolati con capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c..

Sentenza, Corte di Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. De Martin – Rel. Di Girolamo, 7 gennaio 2016, n. 12

Chiedeva inoltre che, in caso di accertamento del superamento dei tassi soglia, la convenuta venisse condannata anche alla restituzione delle ulteriori somme percepite a tale titolo.

La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la condanna dell'attore al pagamento di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Rigettate le richieste istruttorie avanzate dall'attore, il Tribunale di Cosenza, con sentenza pubblicata il 12.01.2009, rigettava la domanda avanzata dall'attore, che condannava al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto appello, l'appellante resistito dalla Banca (succeduta per fusione tra la Banca omissis e la Banca omissis).

Dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed effettuati tre rinvii, all'udienza del 26.05.2015 la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Parte appellata ha poi depositato telematicamente comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la decisione impugnata il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda proposta dall'attore ritenendo accertato che il rapporto contrattuale fosse sorto dopo l'emanazione della delibera CICR del 9.02.2000 (che prevede il requisito della uguale periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi) poiché l'attore non aveva indicato nell'atto di citazione la data di instaurazione del rapporto, né contestato la deduzione dell'Istituto di credito che aveva prodotto gli estratti conto, tra i quali il più risalente era del 13.5.01 e riportava un saldo pari a zero.

Inoltre l'appellante non aveva adempiuto il proprio onere probatorio connesso alla domanda avanzata; avendo chiesto l'esibizione del contratto dopo il decorso del termine perentorio fissato per le richieste istruttorie.

Quanto al profilo dell'usurarietà degli interessi, la relativa domanda era stata formulata in forma dubitativa così da poter essere ritenuta esplorativa.

2. Con l'unico motivo del gravame proposto, l'appellante ha dedotto che: *"la sentenza del Tribunale di Cosenza per come articolata e formulata deve essere riformata in toto e accolto l'atto di citazione notificato in data 12/06/06 perché il comportamento della convenuta Banca in riferimento al c.c. n. (omissis) ha violato l'art. 1283 c.c. e per l'effetto l'istituto di credito deve essere condannato alla restituzione a favore dell'attore della somma di 5.000,00 per gli interessi addebitati e capitalizzati trimestralmente; che non poteva e può accogliersi la tesi della convenuta Banca che contestava la domanda rappresentando che il contratto stipulato in data 13/05/01 era soggetto alla disciplina del D.Lgs. 342/99 e che deduceva pertanto che il pagamento spontaneo degli interessi capitalizzati trimestralmente e di ogni altro onere contrattuale costituiva adempimento di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c.; che la data del contratto di conto corrente non è quella indicata dal convenuto in data 13/05/01 e che il contratto non è di conseguenza soggetto alla disciplina dell'art. 120 D.Lgs. 342/99 e della delibera CICR 9.2.2000".*

Si ritiene che l'appello debba essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..

Sentenza, Corte di Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. De Martin – Rel. Di Girolamo, 7 gennaio 2016, n. 12

La questione concernente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (mancanza di specificità dei motivi) è stata ampiamente chiarita dalla giurisprudenza che si è formata con riferimento alla norma in esame, nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 134/2012.

Si è dunque evidenziato che ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (si veda: Cass., SS.UU. n. 28057 del 25.11.2008).

Più precisamente, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.

E' pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale (si veda: Cass., sez. 2. sent. n. 1924 del 27.01.2011).

Inoltre, la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza (si veda: Cass. sez. 2, sent. n. 1651 del 27.01.2014).

In ordine alle conseguenze della violazione dell'art. 342 c.p.c., si è precisato che l'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria: pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'articolo 164, secondo comma c.p.c. (testo originario), per incompatibilità - in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza; l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (si veda: Cass., sent. n. 16 del 28.01.2000).

Si tratta, peraltro, di inammissibilità del gravame rilevabile anche d'ufficio (si veda: Cass., sez. 2. sent. n. 10401 del 30.07.2001).

Nel caso di specie appare evidente che l'atto di appello formulato dall'appellante non contiene alcuna critica contrapposta alle argomentazioni della sentenza impugnata, essendo una mera reiterazione delle richieste già avanzate in primo grado, non sorretta da alcun motivo, cosicché non integra il requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c..

Ed infatti, a fronte delle motivazioni riportate nella sentenza di primo grado, così come illustrate innanzi nel paragrafo 1 (pag. 2), l'appellante non ha opposto nulla, né sotto il profilo del travisamento delle risultanze istruttorie — documentali, né in diritto evidenziando una diversa normativa o giurisprudenza applicabile rispetto a quella considerata e valutata dal Tribunale.

Sentenza, Corte di Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. De Martin – Rel. Di Girolamo, 7 gennaio 2016, n. 12

Va rigettata la richiesta dell'Istituto bancario di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., attesa la mancanza di prova, incumbente sulla parte istante, sia dell'*an* che del quantum *debeatur*, non desumibile dagli atti di causa.

Le spese di lite - liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 — seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'appellante nei confronti della Banca con atto di citazione notificato il 27.04.2009, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza depositata il 12.01.2009, notificata il 27.03.2009, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in € 915,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

Catanzaro. 5.12.2015

Il Consigliere est.
dott.ssa Maria Rosaria di Girolamo

Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*